



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI
Circoscrizione Tribunale Cagliari e Lanusei

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

INTRODUZIONE

Gli iscritti sono tenuti per legge ad assolvere all'obbligo di Formazione Professionale Continua (FPC). La formazione professionale infatti rappresenta uno strumento indispensabile per aggiornare, approfondire e specializzare le competenze professionali.

La Formazione Professionale Continua, prevista espressamente dall'Ordinamento Professionale e dal Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, agevola il professionista nel mantenere la propria competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai clienti l'erogazione di prestazioni professionali di qualità, secondo le correnti prassi e tecniche professionali e le vigenti disposizioni normative.

La vigente regolamentazione sulla FPC, allineata agli standard internazionali individuati dall'IFAC, **prevede che i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili acquisiscano almeno 90 crediti verificabili nell'arco di un triennio, con un minimo di 20 crediti verificabili per ciascun anno.** Almeno 9 crediti formativi devono maturarsi annualmente nelle seguenti materie: ordinamento, deontologia, organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio e tecniche di mediazione.

Il Regolamento **prevede la riduzione dei crediti formativi professionali per l'iscritto che abbia già compiuto 65 anni di età o compia il 65° anno in una data compresa nel triennio in corso e per l'assolvimento dell'obbligo deve acquisire 30 crediti professionali, con un minimo di 7 crediti per anno.** Almeno 9 devono maturarsi nelle seguenti materie: ordinamento, deontologia, organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio e tecniche di mediazione.

Le attività formative valide ai fini dell'attribuzione dei crediti sono esclusivamente quelle derivanti dalle iniziative inserite nei programmi formativi predisposti dagli Ordini territoriali ed inviati al Consiglio Nazionale per l'approvazione; all'Ordine territoriale spetta il controllo dell'effettiva partecipazione dell'iscritto.

Alla formazione tradizionale, svolta in aula, è affiancata anche quella in modalità telematica (e-learning) in modo da consentire agli iscritti di assolvere l'intero obbligo formativo dal proprio studio professionale.

I Consigli degli Ordini valutano, ai fini disciplinari, il comportamento degli iscritti in materia di formazione professionale continua, ivi compresa l'inosservanza dell'obbligo formativo. L'articolo 15 del Regolamento recante il Codice delle Sanzioni emanato dal CNDCEC in vigore dal 01/01/2017 disciplina la violazione dell'obbligo formativo e prevede le [sanzioni](#) applicabili.

IL REGOLAMENTO DELLA FPC

In data 16 agosto 2019 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua degli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili, che modifica quello pubblicato nel B.U.M.G. del 31 gennaio 2018.

Il testo del nuovo Regolamento – deliberato dal CNDCEC nella seduta del 12 giugno 2019, previa acquisizione di parere da parte del Ministero di Giustizia – rispetto al testo in vigore sino al 15 agosto 2019 contiene alcune modifiche all'articolo 8, comma 1.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI
Circonscrizione Tribunale Cagliari e Lanusei

In particolare, è stata introdotta la previsione di esenzione dall'obbligo formativo a favore degli iscritti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive e sono state indicate le modalità di applicazione della riduzione con riferimento all'esonero per malattia. Si evidenzia che le modifiche introdotte hanno determinato una nuova partizione delle lettere di cui all'articolo 8, comma 1 del Regolamento.

Tali novità si aggiungono a quelle già introdotte nel 2018 e che di seguito si elencano brevemente:

- ⊗ esonero obblighi formativi per gli iscritti nell'Elenco Speciale e per i non esercenti la professione;
- ⊗ eliminazione del limite per l'acquisizione dei crediti formativi professionali tramite la fruizione di attività e-learning;
- ⊗ principio di "riportabilità" dei crediti formativi professionali da un triennio formativo ad un altro esclusivamente per i crediti maturati nei corsi di alta formazione organizzati dalle S.A.F.;
- ⊗ equipollenza tra la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la formazione iniziale e biennale dei Gestori della crisi. In particolare, per assolvere l'obbligo formativo iniziale e biennale, fissato in 40 ore complessive, sarà possibile partecipare allo svolgimento di corsi di "formazione", di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento FPC, ciascuno della durata non inferiore a 12 ore, aventi ad oggetto le materie della crisi d'impresa e del sovraindebitamento. L'equipollenza per l'assolvimento del citato obbligo formativo non è invece riconosciuta per la partecipazione agli eventi di "aggiornamento" di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento FPC;
- ⊗ l'applicabilità all'intero triennio (2017-2019), ai sensi dell'articolo 21, rubricato "norme transitorie" delle disposizioni che prevedono l'acquisizione senza limiti dei crediti formativi mediante le attività di formazione a distanza, il riconoscimento delle attività formative particolari (articolo 16), l'esenzione, anche parziale, dallo svolgimento della formazione (articolo 8).

In merito al riconoscimento presso il MEF dei crediti formativi assolti agli Iscritti all'Albo e validi ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo dei Revisori Legali si comunica che è stato siglato il protocollo di intesa MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell'equipollenza e contenente le modalità attraverso le quali gli Ordini, per il tramite del Consiglio Nazionale, trasmetteranno annualmente al Ministero i dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei propri iscritti. La comunicazione al MEF dei dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo è un adempimento a carico del Consiglio e non del singolo Iscritto.